

(N. 2340-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 7 maggio 1952 (V. Stampato N. 1707)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro delle Finanze

col Ministro del Tesoro e *ad interim* del Bilancio

col Ministro del Commercio con l'Estero

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

e col Ministro dell'Industria e Commercio

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 10 MAGGIO 1952

Comunicata alla Presidenza il 10 ottobre 1952

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tariffario tra l'Italia e la Francia
concluso a Roma il 7 marzo 1950

ONOREVOLI SENATORI. — L'accordo tariffario tra l'Italia e la Francia, concluso a Roma il 7 marzo 1950, trae origine dal fatto del ritardo dell'abolizione totale dei dazi doganali, previsto dall'articolo 3 del Trattato di unione doganale italo-francese, firmato il 26 marzo 1949.

Nell'attesa che il trattato di unione doganale venisse approvato dai Parlamenti delle Nazioni contraenti, venivano adottate dall'O.E.C.E. decisioni in materia di liberalizzazione di scambi e pertanto, risultando la procedura prevista dal Trattato in materia di liberalizzazione non volutamente anticipata, si rendeva necessario un prolungamento di termini per l'abolizione dei dazi di confine rispetto alla data fissata. Si addivenne così alla firma di un Protocollo addizionale al Trattato di unione, il 29 luglio 1949, per avere facoltà di determinare un nuovo termine per l'abolizione dei diritti di cui trattasi.

Per ovviare peraltro agli inconvenienti causati dal ritardo circa l'abolizione dei diritti doganali, in quanto l'esportazione di merci italiane e francesi avrebbero dovuto continuare ad assolvere i dazi doganali, previsti dalle rispettive tariffe doganali, si addivenne alla negoziazione di un accordo tariffario, firmato a Roma il 7 marzo 1950. L'accordo contempla concessioni per le esportazioni italiane su 22 voci di tariffe francesi: di queste ventuno vengono ridotte e una a dazio consolidato. Fra le prime da notare le concessioni più concrete concernenti le salumerie, gli agrumi, il riso ed i marmi.

Per quanto concerne le nocciole, le castagne ed i marroni, i vini spumanti, altri vini in bottiglie, in fiaschi, altre sottovoci riflettenti il marmo in blocchi od in tavole, gli ossidi e gli arseniati al mercurio, si è ottenuto il consolidamento del dazio preesistente. Per l'olio essenziale di giaggiolo si è consolidata l'esenzione.

Per le esportazioni dalla Francia in Italia sono 23 le posizioni delle nuove tariffe italiane contemplate. Di queste 14 voci riguardano riduzioni a seguito di negoziazione e 9 invece

concernono i consolidamenti della tariffa vigente.

Il settore che più largamente ha beneficiato delle concessioni è quella delle bevande alcoliche (champagne, cognac, armagnac, liquori) e i tubi di ghisa, carburatori e falciatrici. Ciò nonostante i dazi relativi alle bevande alcoliche, pur essendo notevoli, offrono una protezione alquanto elevata alle nostre produzioni similari.

Per i tubi di ghisa si è limitata la riduzione ai tubi di grosso diametro che rappresentano una speciale produzione della Francia (145 millimetri). Nel complesso le riduzioni ammesse su questi nostri prodotti industriali sono modeste, per essere limitate al massimo, al 5 per cento.

Vengono ammessi in esenzione doganale i maiali riproduttori di razza pura, nonché gli oli essenziali non deterpenati che si importano per avere gli elementi costitutivi nella fabbricazione dei profumi sintetici.

Gli accordi tariffari contemplati, riguardano, in sostanza, un modesto numero di quelle voci che compongono il complesso degli scambi italo-francesi. Si è voluto dalle due parti contraenti mantenere, per quando si addiverrà all'approvazione della tariffa doganale della unione, possibilità di negoziazioni di fronte a terzi Paesi ed a tale intento si è creduto di non indebolire con numerose reciproche riduzioni le posizioni comuni.

Onorevoli colleghi! L'accordo che il Senato è chiamato ad approvare costituisce un passo importante verso la unificazione doganale fra Italia e Francia, destinato alla intensificazione degli scambi fra i due Paesi.

È questa una mèta auspicata perchè destinata a consolidare uno degli aspetti della unificazione europea.

Approvando questo disegno di legge, il Senato dimostrerà di voler concorrere a realizzare questa altissima mèta.

PASQUINI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

È approvato l'Accordo tariffario concluso a Roma tra l'Italia e la Francia, il 7 marzo 1950.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.